

ENERGIA: Impianto eolico - Denuncia inizio attività (DIA) - Procedura abilitativa semplificata (PAS) - Art. 24 D.M. 6 luglio 2012 - Controlli del GSE su veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Cons. Stato, Sez. II, 28 settembre 2021, n. 10010

“[...] in base all’art. 10, comma 1, D.M. 6 luglio 2012, ratione temporis applicabile, “Possono richiedere l’iscrizione al registro i soggetti in possesso di titolo autorizzativo oppure, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici off-shore, di titolo concessorio, nonché del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente”.

Il paragrafo 2.2.7 delle procedure applicative specifica poi che in riferimento al criterio di cui alla lett. h) dell’art. 10, comma 3, del D.M. 6 luglio 2012 -inerente all’anteriorità del titolo autorizzativo- “il titolo autorizzativo/abilitativo si intende conseguito alla data in cui l’amministrazione competente ha rilasciato l’atto conclusivo del procedimento di autorizzazione ...

Nell’ipotesi di Denuncia di Inizio Attività (DIA) o di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all’Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine”. Ne deriva che l’impianto decade dal Registro nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 24 del citato D.M. dovesse emergere la non sussistenza o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione.

In particolare, il G.S.E. ha il potere di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti responsabili all’atto della richiesta di iscrizione al registro ai sensi degli artt. 71 D.P.R. 445/2000, 42 D. Lgs. 28/2011.

Dal descritto regime giuridico risulta pertanto infondata la censura di violazione del principio di retroattività, in quanto il provvedimento avverso si basa sulla disciplina evincibile dal D. Lgs. D. Lgs. n. 28/2011 e dal D.M. 6 luglio 2012, risultando irrilevante il richiamo al successivo D.M. del 12.02.2014 [...]”.

FATTO e DIRITTO

1. La Gustave s.r.l. espone di avere acquistato un titolo abilitativo per la realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Lucera, unitamente alla disponibilità delle aree ed all’acquisizione delle soluzioni tecniche generali per la connessione sottoscritte con il Gestore dei Servizi Energetici, G.S.E.

La ricorrente deduce che al momento del trasferimento l’alienante si era procurata la disponibilità dell’area e aveva presentato una d.i.a., oggetto tuttavia il 19.06.2008 di un provvedimento inibitorio dell’Ente territoriale, poi revocato il 4.11.2008 con sottoposizione ad opera del Comune della

possibilità di fruire del titolo a varie condizioni, ivi compresa la sottoscrizione di una convenzione con lo stesso Comune per l'inizio dei lavori.

La ricorrente sollecitava quindi il Comune di Lucera a perfezionare tale convenzione ma quest'ultimo con provvedimento n. 42218 del 19.10.2011 diffidava l'esponente dall'iniziare i lavori, sospendendo l'efficacia del titolo abilitativo. A seguito di contraddittorio procedimentale, il Comune, con provvedimento del 9.01.2012, comunicava la decadenza della d.i.a. per intervenuto decorso del termine entro cui le opere dovevano essere concluse. Il provvedimento di decadenza del titolo abilitativo era quindi avverso dalla deducente innanzi al T.a.r. Puglia.

Successivamente, in data 11.10.2012, la Gustave presentava domanda di iscrizione al Registro informatico degli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova costruzione, domanda ammessa dal G.S.E., Gestore dei Servizi Energetici, ed inserita utilmente in graduatoria, così da risultare compresa nel contingente di energia disponibile.

Con nota del 27.01.2014 il G.S.E. comunicava quindi alla deducente che avrebbe svolto una verifica documentale, per controllare la sussistenza dei requisiti ai sensi degli artt. 42 D. Lgs. n. 28/2011 e 24 D.M. 6 luglio 2012.

Con provvedimento prot. n. GSE/P20140041231 del 4.04.2014, la p.a. intimata ha quindi disposto la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti, in quanto la d.i.a. relativa all'impianto eolico era da considerarsi priva di effetti giuridici.

Avverso tale determinazione è insorta la ricorrente, denunciandone l'illegittimità per: i) violazione dell'art. 12 delle preleggi; ii) eccesso di potere; iii) violazione dell'art. 10-*bis* L. n. 241/1990; iv) illegittimità del D.M. 12.02.2014.

2. Si è costituito il G.S.E., nonché, con memoria di stile, il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. All'udienza del 24 settembre 2021, in prossimità della quale G.S.E. ha depositato una memoria difensiva, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Va disattesa, in prima battuta, la censura inerente al vizio procedimentale per asserita violazione dell'art. 10-*bis* L. n. 241/1990, sul presupposto che la p.a. non avrebbe preso in considerazione i rilievi difensivi formulati dalla ricorrente in sede procedimentale.

Invero, la statuizione avversa dà conto che l'esponente ha inoltrato il 18.02.2014 una memoria, operando in tal senso un espresso richiamo alla decadenza dalla d.i.a. dichiarata dal Comune di Lucera ed indicata dalla medesima esponente. Le argomentazioni difensive sono state però disattese sul presupposto che, all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione al Registro, la deducente non fosse titolare di un titolo autorizzatorio valido ed efficace.

4.1. Le residue doglianze sono suscettibili di trattazione congiunta.

Per mezzo di esse la ricorrente sostiene, in prima battuta, che il G.S.E. avrebbe operato un richiamo al D.M. del 12.02.2014, non applicabile però alla vicenda in esame. Sostiene, poi, che l'inefficacia della d.i.a. non potrebbe costituire presupposto per negare il riconoscimento delle tariffe incentivanti, in quanto il provvedimento di decadenza del titolo abilitativo è stato tempestivamente impugnato innanzi al T.a.r. Puglia, assumendo, da ultimo, che la disciplina dei controlli si applicherebbe esclusivamente alla "erogazione degli incentivi" e non alla "domanda di incentivi".

Gli assunti vanno disattesi.

Occorre premettere che in base all'art. 10, comma 1, D.M. 6 luglio 2012, *ratione temporis* applicabile, "Possono richiedere l'iscrizione al registro i soggetti in possesso di titolo autorizzativo oppure, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici off-shore, di titolo concessorio, nonché del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente".

Il paragrafo 2.2.7 delle procedure applicative specifica poi che in riferimento al criterio di cui alla lett. h) dell'art. 10, comma 3, del D.M. 6 luglio 2012 -inerente all'antiorità del titolo autorizzativo- "il titolo autorizzativo/abilitativo si intende conseguito alla data in cui l'amministrazione competente ha rilasciato l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione ... Nell'ipotesi di Denuncia di Inizio Attività (DIA) o di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all'Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine". Ne deriva che l'impianto decade dal Registro nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 24 del citato D.M. dovesse emergere la non sussistenza o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione.

In particolare, il G.S.E. ha il potere di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti responsabili all'atto della richiesta di iscrizione al registro ai sensi degli artt. 71 D.P.R. 445/2000, 42 D. Lgs. 28/2011.

Dal descritto regime giuridico risulta pertanto infondata la censura di violazione del principio di retroattività, in quanto il provvedimento avverso si basa sulla disciplina evincibile dal D. Lgs. D. Lgs. n. 28/2011 e dal D.M. 6 luglio 2012, risultando irrilevante il richiamo al successivo D.M. del 12.02.2014.

Tanto chiarito, la ricorrente in fase di richiesta di iscrizione al registro, avvenuta in data 15.04.2013, ha dichiarato di "essere titolare del pertinente titolo autorizzativo del 19.07.2008 per l'intervento di nuova costruzione e per l'esercizio dell'impianto e che il titolo è tuttora valido ed efficace". Nel

corso della verifica documentale è tuttavia emerso che con nota del 3.01.2012 prot. n. 229 il Comune di Lucera ha disposto la decadenza della d.i.a. del 2008.

Dalle emergenze documentali risulta inoltre che il giudizio incardinato innanzi al T.a.r. Puglia per l'annullamento del provvedimento di decadenza del titolo è stato dichiarato perento con decreto n. 475 dell'8.11.2017.

Ne consegue che il G.S.E., pur avendo inizialmente collocato utilmente in graduatoria la deducente nel contingente di potenza disponibile previsto per l'anno 2013, ha legittimamente dichiarato, in esito ai controlli effettuati, la decadenza della stessa dagli incentivi *ex art.* 24 D.M. 6.07.2012 e artt. 23, 42 D. Lgs. n. 28/2011.

In senso contrario, da ultimo, non può assumere rilievo la circostanza che le verifiche non opererebbero con riguardo alla presentazione della domanda di incentivi ma solo in sede di loro erogazione, poiché, come correttamente rilevato dalla difesa del G.S.E., l'erogazione degli incentivi può essere disposta solo in favore del richiedente che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti *ex lege*.

5. La domanda di annullamento è pertanto respinta.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti del G.S.E., mentre sono compensate nei riguardi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che non ha dispiegato puntuali difese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del G.S.E., che liquida nella complessiva somma di euro 2.000,00, oltre accessori di legge, compensandole nei riguardi del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi degli artt. 87, comma 4-*bis* c.p.a. e 13-*quater*, allegato 2 al c.p.a., con l'intervento dei magistrati:

Ugo De Carlo, Presidente FF

Rita Luce, Consigliere

Arturo Levato, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Arturo Levato

IL PRESIDENTE

Ugo De Carlo

IL SEGRETARIO